



Professionisti Associati
Prato

Prato, 6 Settembre 2024

Lettera informativa n. 23/2024

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vincio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

SUPPLEMENTO

Speciale Agosto

- 1) Le novità del C.D. Decreto Omnibus;
- 2) Le rettifiche al concordato biennale ma non solo;
- 3) Le novità in tema di riscossione.

1. LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO *OMNIBUS*

Il D.L. 113/2024, rubricato “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

	Contenuto
Articolo 1, <u>commi 1-5</u>	<p>Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica</p> <p><u>Invio comunicazione aggiuntiva</u></p> <p>Viene previsto che, pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio 2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, inviare all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra.</p>
Articolo 2	<p>Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24-<i>bis</i>, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.000 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.</p> <p>La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.</p>
Articolo 4	<p>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.</p>
Articolo 5, comma 4	<p>Aliquota Iva ridotta per la cessione di cavalli vivi</p> <p>Con l'obiettivo di sostenere la filiera equina, a mezzo del nuovo n. 1-<i>octies</i>) della Tabella A, parte II-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, l'aliquota del 5% si applica anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nel caso in cui le cessioni avvengano entro 18 mesi dalla nascita.</p>
Articolo 7, commi 1 e 2	<p>Adeguamento magazzino</p> <p>Viene differito al 30 Settembre 2024 il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, ex art. 1 co. 82 L. 213/2023, per l' adeguamento del magazzino.</p> <p>Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024,</p>

	l'adeguamento delle esistenze iniziali, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
Articolo 7, comma 3	Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024.

2. LE RETTIFICHE AL CONCORDATO BIENNALE MA NON SOLO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventive biennale".

Il Decreto è entrato in vigore dal 6 agosto 2024. Di seguito quadro di sintesi delle modifiche apportate.

Disposizioni in materia di adempimenti tributari	
Articoli 2, comma 3	Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori Viene modificato l'articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre.
Articolo 2, comma 5	Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo Viene modificato l'articolo 4, comma 6- <i>quinquies</i> , D.P.R. 322/1998 stabilendo che, a decorrere dal 2025, anche la Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Articolo 2, comma 6, lettera a)	Termini presentazione dichiarazioni fiscali Modificando l'articolo 11, D.Lgs. 1/2024, slitta al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Vengono modificati anche i termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti.
Articolo 2, comma 6, lettera c)	Trasmissione telematica corrispettivi Intervenendo sull'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni <i>software</i> che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l'importo complessivo dei medesimi.



Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni	
Articolo 3, comma 1, lettera a)	Riscossione somme da controllo automatico e formale Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, (dall' art. 36 per comma 4) D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
Articolo 3, comma 1, lettera b)	Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, l'importo della prima rata, invece continuare ad essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 3	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 36-bis, comma 3, e sull' art. 36 per comma 4, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi (in precedenza era entro 30 giorni).
Articolo 3, comma 4	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 5	Iscrizione a ruolo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte.
Articolo 3, comma 6	Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, previsti per il pagamento delle somme dovute, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.



Professionisti Associati
Prato

Modifiche al concordato preventivo biennale	
Articolo 4, comma 1, lettera b)	Termini per l'adesione al concordato Sostituendo il comma 3 dell'articolo 9, D.Lgs. 13/2024, è previsto che a regime il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, (ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare). Limitatamente al primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11, D.Lgs. 1/2024.
Articolo 4, comma 1, lettera c)	Perimetro soggettivo e posizione debitoria Viene sostituito l'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. A tal fine i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato, abbiano pagato portando il debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sotto soglia 5.000 euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Articolo 4, comma 1, lettera d)	Cause di esclusione Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 13/2024, sono ampliate le cause di esclusione prevedendo anche le seguenti: <ul style="list-style-type: none">- aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;- aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;- aver posto in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazione di cui all'articolo 5, Tuir, aver modificato la compagine sociale.
Articolo 4, comma 1, lettera e)	Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Intervenendo sull'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che ai fini della determinazione del reddito proposto non si tiene conto dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all'articolo 54, comma 1- <i>quater</i> , Tuir. Per effetto delle modifiche al comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.
articolo 4, comma 1, lettera f)	Reddito di impresa oggetto di concordato Viene modificato l'articolo 16, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini del calcolo del reddito proposto non si tiene conto anche:



Professionisti Associati
Prato

	<p>- delle minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite su crediti;</p> <p>- degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir, o in un GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale cui agli articoli 115 o 116, Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir.</p> <p>Per effetto delle modifiche al successivo comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.</p> <p>Infine, al comma 4 è aggiunta la previsione per cui, fermo restando che in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera g)	<p>Valore della produzione netta oggetto di concordato</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 17, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, ove rilevanti ai fini Irap.</p> <p>Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera h)	<p>Rilevanza delle basi imponibili concordate</p> <p>Intervenendo sull'articolo 19, D.Lgs. 13/2024, viene ridotto dal 50% al 30% l'impatto sul reddito di circostanze eccezionali negative che comporta la fuoriuscita dal concordato per l'esercizio che ha subito tale impatto negativo.</p> <p>Inoltre, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti, oltre ai benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, sono riconosciuti anche i benefici ai fini Iva.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera i)	<p>Determinazione degli acconti</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 20, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.</p> <p>Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <p>a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024;</p> <p>b) se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17, D.Lgs. 13/2024;</p> <p>c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.</p> <p>Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera l)	<p>Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli Isa</p> <p>Per effetto del nuovo articolo 20-<i>bis</i>, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:</p> <p>a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;</p> <p>b) del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;</p> <p>c) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.</p> <p>In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024.</p> <p>L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra e al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera m)	<p>Cessazione del concordato</p> <p>Intervenendo sull'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 13/2024, vengono introdotte ulteriori cause di cessazione del concordato e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- quando il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/1994;- quando la società o l'ente ha posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale;- quando il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.



Professionisti Associati
Prato

Articolo 4, comma 1, lettera n)	<p>Decadenza dal concordato</p> <p>Modificando l'articolo 22, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che si considerano di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e non più anche in riferimento ai 3 periodi antecedenti l'ammissione all'istituto.</p> <p>Da ultimo, per effetto del nuovo comma 3-bis, è previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera o)	<p>Cause di esclusione per i soggetti forfettari</p> <p>Modificando l'articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024 ovvero sia riscontrata:</p> <ul style="list-style-type: none">- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;- la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Articolo 4, comma 1, lettera p)	<p>Decadenza dal concordato</p> <p>Modificando l'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% (originariamente era il 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera q)	<p>Determinazione degli acconti per i soggetti forfettari</p> <p>Viene integralmente sostituito l'articolo 31, D.Lgs. 13/2024, stabilendo che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.</p> <p>Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. <p>La maggiorazione di cui sopra è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera r)	<p>Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito per i soggetti forfettari</p> <p>Con il nuovo articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono</p>

	<p>assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell'eccedenza, ovvero del 3% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014.</p> <p>In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.</p> <p>L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera s)	<p>Cessazione del concordato per i soggetti forfettari</p> <p>Viene introdotta nell'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 13/2024, un'ulteriore causa di cessazione dal concordato consistente nell'ipotesi per cui il contribuente superi il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/1994, maggiorato del 50%.</p>
Articolo 4, comma 1, lettera t)	<p>Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato</p> <p>Implementando il comma 1 dell'articolo 37, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>
Differimento pagamento della rata della c.d. Rottamazione-<i>quater</i>	
Articolo 6	<p>Rinvio al 15 settembre il versamento della rata</p> <p>È stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022 (c.d. Rottamazione-<i>quater</i>), in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, L. 197/2022, in caso di integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.</p>

3. LE NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024 relativo alle "Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione". In tal modo viene data attuazione all'articolo 18, L. 111/2023, la c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. Per quanto di interesse le modifiche riguardano:

Titolo	
Articolo 12	<p>Disposizioni in materia di impugnazione</p> <p>Viene modificato il comma 4-<i>bis</i>, dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al Decreto Mef 40/2008, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973;c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.;d) nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
Articolo 13	<p>Disposizioni in materia di dilazione</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Viene sostituito il comma 1 stabilendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. <p>Inserendo il nuovo comma 1.1., è stabilito che su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:<ul style="list-style-type: none">1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. <p>Il nuovo comma 1.2., stabilisce che ai fini di cui sopra, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;b) per gli altri soggetti all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. <p>Con Decreto Mef saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;



Professionisti Associati
Prato

	<p>b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).</p> <p>Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario e di cui al Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.</p> <p>Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024.</p> <p>Il Mef, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui sopra e il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), D.P.R. 602/1973, potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.</p>
Articolo 14	<p>Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento</p> <p>Intervenendo sul D.L. 78/2010, è prevista l'applicazione del metodo dell'accertamento esecutivo anche per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973;2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-<i>bis</i>, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973;3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-<i>bis</i> e 17, D.Lgs. 472/1997;4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986, e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990;5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990;6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961;7. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi:<ul style="list-style-type: none">- imposta di registro;- imposte ipotecaria e catastale;- imposta sulle successioni e donazioni;- imposta sostitutiva sui finanziamenti;- imposta di bollo;8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:<ul style="list-style-type: none">- tasse automobilistiche erariali;- addizionale erariale della tassa automobilistica.
Articolo 15	<p>Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali</p> <p>Vengono apportate modifiche al regime previsto per la riscossione nei confronti dei coobbligati</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri.</p> <p>In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, stabilendo che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.</p> <p>Inoltre, intervenendo sull'articolo 45, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.</p> <p>Infine, modificando l'articolo 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene precisato che la notifica è al soggetto nei confronti del quale procede.</p>
Articolo 16	<p>Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo</p> <p>Viene, infatti, modificato l'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Inoltre, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito, le somme - indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/973, restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. È, inoltre, eliminato il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, L. 234/2021. Con Regolamento Mef saranno definiti modalità di attuazione, limiti e condizioni per l'applicazione del nuovo articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, i cui effetti entrano in vigore dal 60° giorno dell'entrata in vigore. Da ultimo, è esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati